



LA DELIBERA ARERA SUL SISTEMA TARIFFARIO DEI RIFIUTI URBANI

PARTE II

a cura di

Walter Giacetti

Milano 24/01/2020



Argomenti Sviluppati

- **I compiti attribuiti da ARERA agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) e ai Gestori nella definizione del PEF.**
- **Il limite alla crescita tariffaria**
- **I coefficienti e valori indicati dall'ETC e impatto sul PEF**
- **Il ruolo dei Comuni nella applicazione del MTR 443**
- **Nuova articolazione tariffaria e ricadute sui Comuni**

Il Metodo Tariffario Rifiuti dell'Autorità e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99


Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento, la suddivisione dei costi del PEF e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR Allegato A del 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF

- **innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **non interviene sul punto 4 e sul riparto UD-UND**

Compiti previsti dall'AUTORITÀ secondo MTR 443



Le disposizioni dell'Autorità attengono esclusivamente alla suddivisione fra costi fissi e variabili nel caso di TARI tributo, ovvero all'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio rifiuti nel caso di tariffa corrispettiva, e non anche alla definizione delle tariffe finali da applicarsi agli utenti del servizio rifiuti, ossia all'articolazione tariffaria in senso proprio


Chi è l'Ente Territorialmente competente in Lombardia?

Del. 443/2019/R/RIE, Allegato 1, comma 1.1

Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Il DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 all'Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) istituisce e assegna le competenze all'EGATO. Tuttavia l'art. 200, co. 7 D.lgs 152/06 consente una eccezione al modello degli EGATO: «**Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente**»

La Regione Lombardia si è avvalsa di questa opzione: cap. 3.6 del Programma Regionale di Gestione dei rifiuti (DGR 1990 del 20 giugno 2014



Fonte: Utilitatis

Nota IFEL del 09/12/2019: Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “**soggetto gestore**” possa intendersi chi **effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.**

Per quanto riguarda **l'ente territorialmente competente**, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni.

In Regione Lombardia l'ETC è di norma il Comune salvo trasferimenti di competenze sulla gestione dei rifiuti definiti a livello locale

3.6 Analisi delle modalità di gestione

3.6.1 Il sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione

La norma nazionale di riferimento e di settore in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è il D.lgs 152/06 che, ai sensi dell'art. 200 comma 7, consente alle Regioni di adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1 subordinando, tale facoltà, alla predisposizione da parte delle medesime regioni di *"un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195"* del medesimo codice ambiente. Tutto ciò premesso, Regione Lombardia già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r n. 220 del 27 giugno 2005, redatto nel rispetto degli obiettivi strategici previsti dalla norma a suo tempo vigente, il D.lgs 22/97.

La L.r. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.lgs 152/06 e viene confermata nel presente Programma.

Componenti della Tariffa

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

CG_a : costi generali di gestione, CC_a : costi comuni, CK_a : costi d'uso del capitale., AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI

SOMMA COSTI VARIABILI

PARTE VARIABILE TARIFFA




$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

+

SOMMA COSTI FISSI

PARTE FISSA TARIFFA



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

NEW

= **TARIFFA** 

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR


L'assunto di base è che l'articolazione generale dei costi ammissibili deve essere controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

___ Componenti determinate dall'ETC

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili obbligatorie

Eccezione COI



«a» si riferisce all'anno tariffario a={2020, 2021}

I compiti del gestore del servizio

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:

- A. **Predisporre il PEF “grezzo”** (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC)
- B. **Predisporre la relazione di accompagnamento al PEF**
- C. **Predisporre il piano degli investimenti**
- D. **Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno ($\alpha = 2020;2021$)**
- E. **Determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse** e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.
- F. **Calcolare la componente di costo fisso (TF α) e variabile (TV α)**, riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo).

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell’Etc.

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituita da:

- ❑ **Piano finanziario degli investimenti**, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del **MTR**) che deve essere composto da:
 - ◆ programma e piano finanziario degli investimenti,
 - ◆ beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio,
 - ◆ risorse finanziarie necessarie,
 - ◆ relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti;

- ❑ **Documentazione MTR**, da redigere secondo schemi forniti da **ARERA** in appendice al **MTR**, come specificato al comma 18.3 del **MTR**, composta da:
 - ◆ **Tabella PEF** (da redigere secondo lo schema di Appendice 1)
 - ◆ **Relazione di Accompagnamento** (da redigere secondo lo schema di Appendice 2)
 - ◆ **Dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)

I compiti dell'ETC

(ovvero dei Comuni in regione Lombardia)

- **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- **Redazione** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- **Validazione** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- **Assunzione della determinazione** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- **Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel **termine di 30 giorni** dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).

Compiti dell'ETC: Procedura di Validazione

(comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif)

E' la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta «dall'ETC, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».

L'art. 19 dell'MTR specifica che **tale verifica concerne almeno:**

- **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- **il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (*attenzione però al punto 4,5 e 4,6 si parla di gestione!!*).**

L'ETC descrive nella relazione di accompagnamento l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l'ETC deve procedere nello stesso modo, cioè validando e determinando i prezzi dei servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l'Etc deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (Gestore/i in funzione di chi eroga i servizi).

COMPITI DELL'ETC: definizione dei coefficienti e parametri di costo (1)

I coefficienti e costi che devono essere individuati/definiti dall'ETC sono NECESSARI per determinare l'ammontare finale del PEF in particolari essi assolvono alla funzione di:

- ✓ determinare i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate tariffarie** nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il **coefficiente di recupero di produttività (Xa)**, il **coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)**, il **coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)**;
- ✓ determinare il **fattore di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei **range individuati da ARERA** per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- ✓ determinare l'ulteriore **parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (w)** per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei **range individuati da ARERA**;
- ✓ effettuare la **valorizzazione della componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$ e del numero di rate (r)** nella determinazione dei congruati sulla base dei **range di valori individuati da ARERA** e delle performance del gestore, quali la **raccolta differenziata (γ_1)**, la **preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)** e la **soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3)**;
- ✓ **Definizione dei costi operativi incentivanti** ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di **target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale ($COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}$)**

COMPITI DELL'ETC: definizione dei coefficienti (2)

Estratto dell'appendice 1 alla delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità; voci necessarie alla definizione del Piano economico finanziario stabilite dall'Ente territorialmente competente

Voci del Piano economico finanziario definite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Fabbisogno standard €cent/kg (anno 2018 conguagli e 2020 se per istanza)
5	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
6	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma1$
7	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – $\gamma2$
8	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – $\gamma3$
9	Coefficiente di recupero di produttività - X_a
10	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a
11	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a
12	$\sum TV_{a-1}$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

**A questi vanno aggiunti i costi operativi incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})
definiti dal ETC in accordo con il gestore**

Per l'approfondimento dei fabbisogni standard in relazione alle previsioni del MTR 443 si veda la nota IFEL pubblicata sul sito il 23/12/2019, denominata "Costi standard rifiuti 2020. Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione" - <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9964-costi-standard-rifiuti-2020-nota-di-approfondimento-ifel-e-applicativo-di-simulazione> e webinar IFEL <https://www.youtube.com/watch?v=OTr8sRfOP2c>

Compiti dell'ETC: ulteriori competenze in merito alla definizione del PEF

- **Definire** (Punto 13.4 del MTR) **la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;**
- **Effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate (Punto 9.3 del MTR) nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;**
- **Verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore ***

() equilibrio economico finanziario del gestore al punto 19,1, della gestione al punto 4.5 e 4.6 non è la stessa cosa!!)*

Compiti di ARERA

Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

- L'Autorità dovrà approvare sia i **PEF ordinari** (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR), sia i **PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti** (corredati dalle relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).
- Ad oggi le tempistiche entro le quali l'Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.
- ARERA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Meccanismi di Garanzia (art. 7 della delibera n° 443/2019/R/rif)

In caso di **inerzia del gestore** nella predisposizione del PEF l'ETC che abbia **provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione provvede a **diffidare il gestore** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In caso di **inerzia dell'ETC**, invece, il **gestore**, una volta **predisposto il PEF**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a **diffidare l'ETC** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In entrambi i casi l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. (possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi lire); in caso di reiterazione delle violazioni, ARERA ha la facoltà, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie **T2019 old** ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Crescita tariffaria

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + rpi_a - X_a + PG_a + QL_a)$$

Inflazione programmata 1,7%

Recupero di produttività 0,1%÷ 0,5%

		Perimetro Gestionale (PG _a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Qualità prestazioni (QL _a)	Mantenimento livelli di qualità	PG _a = 0% QL _a = 0%	PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	Miglioramento livelli di qualità	PG _a = 0% QL _a ≤ 2%	PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 2%


Limite alla crescita della tariffa (1)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a)$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Ordinario

nel caso in cui l'ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel *range* tra 1,2% e 1,6%. **l'ETC sembra avere ampia discrezionalità nel determinare il recupero produttività nell'ambito dei range prefissati.**


Limite alla crescita della tariffa (2)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile adeguamento Qualità

QL_a Coefficiente Miglioramento qualità del servizio = [2,0%]

La variazione di QL_a si concretizza in:

- frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta
- incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio
- incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata


Limite alla crescita della tariffa (3)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile: adeguamento Perimetro

PG_a Coefficiente valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale = [3,0%]

La variazione di PG_a si concretizza in:

- passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta
- processi di aggregazione delle gestioni

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})

-Articolo 8 MTR-

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

$$COI_a^{exp} = COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

- **Fanno parte dei costi di gestione operativi**
- **Sono suddivisi in oneri fissi e variabili**
- **Sono le uniche componenti di natura previsionale “concesse” dalla Autorità in tutta la struttura del MTR**
- **Sono definiti dall’ETC* che deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e sono potenzialmente correlati ai valori dei coefficienti QLa e PGa relativi al limite annuale della crescita**
() su proposta del gestore ?*

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}) -Articolo 8 MTR-

- I **COI** sono previsti per promuovere il **miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti e sono vincolati alla identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**, tenuto conto degli eventuali effetti di scala
- $COI_{TF,a}^{exp}$ comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle attività di **spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza**
- $COI_{TV,a}^{exp}$ comprende i costi relativi al possibile **incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta**
- Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito
- In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.
- L'entità del recupero di cui al precedente periodo è **proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.**

Il Fattore Gamma (γ) (punto 16,2 MTR)

I Gamma sono fattori di performance del/dei gestori

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ_a è dato dalla seguente somma:

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di **raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di **preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti** del servizio, **svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Utilizzo dei γ

γ_a fattore di gradualità nei **conguagli**

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ fattori che definiscono il fattore correttivo di sharing ovvero ω_a

quindi l'ammontare dei ricavi **CONAI** trattenuti dal gestore

Sharing $b(AR_a), b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ (punto 16,2 MTR)

- ❑ Lo sharing agisce su ricavi posti in detrazione ai costi
- ❑ AR_a = Ricavi derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato e ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- ❑ $AR_{conai,a}$ = Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso	Valori max del range ammesso
<p style="text-align: center;"><i>b</i></p> <p style="text-align: center;">Fattore sempre >0</p>	Massimi ricavi a favore del gestore e max incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e tariffe più alte* per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF tariffe più basse per gli utenti del servizio
	*Compatibilmente con il rispetto del limite alla crescita	Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

ω_a = correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI

$b(1 + \omega_a)$ = fattore di *sharing* dei proventi derivanti sui corrispettivi CONAI

Quantificazione dello sharing

L'Autorità intende ai fini del raggiungimento degli obiettivi della economia circolare **incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta** e tende a favorire o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR,a)$		
	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ massimo beneficio al gestore	30%	70%
$b=(0,6)$ minimo beneficio al gestore	60%	40%

ωa è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI = $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega a) = 1,1$		$(1 + \omega a) = 1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$	66%	34%	84%	16%

Gradualità

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata

collegato all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

collegato alle risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti o al grado di rispetto della Carta dei Servizi

$$CU_{eff} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

quantità di RU complessivamente prodotti all'anno a-2

Confronto con benchmark = fabbisogno standard anno a-2 (art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario) e costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel caso di PEF riferiti ad ambiti o raggruppamenti di comuni, ci si riferisce all'adattamento del fabbisogno standard validato da un soggetto terzo.

Conguaglio RC $\rightarrow (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$

RC > 0 Il Gestione sottoremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno ad aumentare

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più alto (in valore assoluto) è γ_a e minori sono gli aumenti dei costi

RC < 0 Il Gestione sovraremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno a diminuire

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più basso (in valore assoluto) è γ_a e maggiori sono i risparmi sui cittadini





Gradualità


$CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$

$CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$	$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$
$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$	$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$
$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$	$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$	$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$
$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$	$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$
$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$	$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$

GESTIONE	Sottoremunerata Conguaglio positivo ($RC_a > 0$)	Sovraremunerata Conguaglio negativo ($RC_a \leq 0$)
Efficiente ($CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$)	 50% (1 + γ_a) 90%	 10% (1 + γ_a) 50%
Inefficiente ($CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$)	 10% (1 + γ_a) 50%	 50% (1 + γ_a) 90%

 = Convenienza per gli utenti del servizio

Fonte: Utiliteam

Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp}$$



$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TF,a}}{r}$$

Novità !!
il 100% del costo del personale
direttamente impiegato va
interamente nei costi variabili

Le novità nella ripartizione TF e TV (2)

Per rallentare la crescita della quota variabile l'Autorità ha inserito (3,1 MTR) un limite alla variazione della tariffa TV_a ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Per l'anno 2020 si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019_{old}}$, dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi".

Potenziali conseguenze:

- modifica dell'articolazione tariffaria, con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della TV e quindi un rischio di ammanchi di gettito a causa della maggior incidenza delle riduzioni e spesso delle agevolazioni, che incidono per lo più sulla TV;
- una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile modifica del regolamento comunale con la verifica dell'effetto degli sgravi (che solitamente pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

Compiti del Comune

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso entro il 30 aprile 2020 approva le tariffe da applicarsi agli utenti.

Fino all'approvazione del PEF da parte dell'Autorità i prezzi definiti dal PEF finale determinato dall'ETC possono essere applicati in quanto considerati "prezzi massimi" e quindi possono dare origine all'articolazione tariffaria conseguente.

Attenzione: Il termine (*) di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al MEF da parte dei Comuni è il 14 ottobre di ogni anno, per la successiva pubblicazione (www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Per garantire la piena conoscibilità dell'atto i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

Nel caso di tariffe diverse tra 2020 e 2019 si dovrà in ogni caso attendere dicembre 2020 per potere applicare i conguagli agli utenti, che potrebbero essere applicati anche in assenza di approvazione da parte di ARERA. L'approvazione da parte di ARERA di un ammontare del PEF diverso da quello determinato dall'Etc potrebbe quindi determinare un ulteriore conguaglio sulle tariffe già applicate ai cittadini.

*** il Comunicato dal MEF con circolare 2/DF del 22/11/2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet è condizione di efficacia per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi anche alla TARI**

Articolazione tariffaria con il MTR (regime tributo)

Le **uniche** indicazioni sull'articolazione tariffaria (art 5 MTR “*determinazione dei corrispettivi per l'utenza*”) finale all'utenza (fatto salvo la determinazione di TF e TV) sono:

- **l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;**
- **i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.**

Considerazione: non si fa alcun riferimento alla cosiddetta “**tariffa monomia**” (EX TARSU), che, ai sensi del comma 652 L. 147/2013, è uno dei due regimi in cui può articolarsi la TARI. Si evidenzia, inoltre, che l'adozione di una tariffa monomia in effetti non necessiterebbe di nessuna classificazione dei costi in parte fissa e variabile, classificazione tuttavia che con MTR è necessario effettuare perché utilizzata in alcuni passaggi del calcolo dei costi efficienti relativi ai conguagli. Si ritiene pertanto che gli enti che dovessero scegliere la TARI cd «monomia» dovranno eseguire il calcolo analitico della TF e TV ai sensi del MTR 443.

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR

Istituzioni Scolastiche Statali (comma 655 art. 1 L 147/2013)

L'Autorità prevede che i gestori inseriscano nel PEF tutti i costi ammissibili, compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle scuole. È pertanto compito del Comune, in sede di articolazione tariffaria, tenere conto che le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere ai Comuni la tariffa del servizio.

I Comuni dovranno pertanto indicare nelle entrate il solo valore corrispondente al trasferimento proveniente dal Ministero dell'istruzione, mentre nel PEF saranno rappresentati tutti i costi del servizio.

L'indicazione a suo tempo fornita dal MEF in sede di applicazione della TARES, che prevede che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto - per un importo pari al contributo a carico del Miur - dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti è da ritenersi superata.

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR – Riduzioni/Agevolazioni


- non trattate esplicitamente dall'Autorità
- **non considerate come componenti del PEF** a differenza di quanto indicato nelle già citate linee guida del MEF emanate in occasione della TARES
- queste componenti dovranno essere **gestite direttamente come modulazione dei ricavi** derivante dall'articolazione tariffaria
- occorre calcolare il gettito tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che **i ricavi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previste pareggino il PEF** determinato dall'ETC
- le **poste relative ad agevolazioni e riduzioni verranno quindi evidenziate direttamente nella tabella di "copertura"** dei costi riconosciuti attraverso il gettito derivante dalla tariffa o da specifiche entrate di bilancio

Quindi:


- **Per le riduzioni previste dalla legge: continueranno ad essere "finanziate"** dal PEF stesso, ovvero **dalla generalità degli utenti** sulla base delle quantità imponibili registrate.
- **Per le agevolazioni**, ovvero le cosiddette **riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge** (comma 660 dell'art. 1 L 147/2013) e **iscritte nel bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo o del corrispettivo di competenza** si dovrà calcolare il **gettito reale previsto in presenza delle agevolazioni** ed evidenziare nei ricavi **una posta pari alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni applicate.**

Distribuzione territoriale dei Comuni in TP

Incidenza % dei Comuni in TP



Incidenza % della popolazione in TP



Tariffazione puntuale

Nel “**Quadro Strategico 2019-2021**”(*) è riportato che l’Autorità è “*orientata al recupero di una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio e con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti, è necessario superare il sistema di copertura dei costi nella forma di tributo, a favore di un meccanismo tariffario che sia in grado di passare al consumatore segnali di prezzo corretti e coerenti con indicatori di qualità del complessivo ciclo dei rifiuti.*”

Il MTR inoltre **definisce la tariffa corrispettiva come la tariffa istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/13**. Nel testo del MTR viene usato, il termine “tariffazione puntuale” probabilmente a comprendere anche le forme di **Tributo Puntuale**.

Il MTR (17.1 lettera b) prevede che “*qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione*”.

Parrebbe quindi che le disposizioni relative alla determinazione della TF e della TV (2.2 e 2,3) siano da utilizzarsi nell’ambito dei conteggi previsti dal MTR (esempio per i conguagli), consentendo al soggetto competente all’approvazione dell’articolazione tariffaria all’utenza di proseguire con i metodi di calcolo fin qui utilizzati senza essere vincolato alla determinazione di TF e TV del metodo.

(*) Approvato con Delibera 18 giugno 2019 242/2019/A, pag. 8.

Per approfondimenti : **Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani**

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9907-guida-alla-tariffazione-puntuale-dei-rifiuti-urbani>

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

- Walter Giacetti
- Consulente IFEL – Responsabile area innovazione ricerca e sviluppo ETRA spa
- w.giacetti@etraspa.it



Twitter



Facebook



YouTube

